SENATO DELLA REPUBBLICA

IX COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

RIUNIONE DEL 24 MARZO 1950

(22ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENTASTI

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

« Disciplina della produzione e del commercio dei saponi e dei detersivi » (**N. 879**) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

BOSCO . . . . *Pag.* 181, 184, 185 e *passim*
BRAITENBERG 181, 191
RAYA 182, 186
LONGONI . . . . . 183, 184 e *passim*
GIUA, *relatore* . . . . . 183, 184 e *passim*
ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio* 185, 186, 187, 189 *passim*
CASTAGNO 185, 186, 190
MARTINI 186, 192
TOMÈ 186, 187, 192
SARTORI 187, 189
CAMINITI . . . . . 190, 191 e *passim*

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Asquini, Bellora, Benedetti Tullio, Bosco, Braitenberg, Caminiti, Carmagnola, Castagno, Fiore, Flecchia, Ghidetti, Giacometti, Giua, Longoni, Martini, Mentasti, Molinelli, Mott, Raja, Sartori, Tomè.

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio, senatore Ziino.

TOMÈ, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Disciplina della produzione e del commercio dei saponi e dei detersivi » (N. 879) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina della produzione e del commercio dei saponi e dei detersivi ».

BOSCO. Nell'ultima riunione pregammo il Sottosegretario onorevole Ziino di darci qualche chiarimento in ordine ai dati tecnici contenuti in un memoriale inviato a molti commissari sulla questione del modo di fabbricare i saponi, cioè se i saponi potessero essere fabbricati solo con acidi grassi oppure con altri mezzi tecnici. Nel memoriale che noi abbiamo ricevuto si afferma infatti che componenti chimici del sapone possono essere non solo gli acidi grassi ma anche altre sostanze, mediante un procedimento tecnico più progredito. Sarebbe quindi opportuno che il Sottosegretario ci dicesse se sono esatte queste osservazioni presentate da alcune categorie interessate.

BRAITENBERG. Io desidererei che l'onorevole Sottosegretario ci dicesse se questo disegno di legge che riguarda la disciplina della produzione del commercio dei saponi si applica solo alla produzione industriale e al commercio di saponi e non alla produzione per

il fabbisogno di famiglia. Infatti nei nostri paesi alpini ed anche altrove i contadini producono loro stessi il sapone che consumano in casa. Questo sapone serve esclusivamente per la famiglia del contadino e per i dipendenti e non viene mai posto in commercio. Il mio dubbio deriva dalla disposizione dell'articolo 8 in cui si dice: « Chiunque produce o pone in commercio saponi e detersivi che non rispondano alle dichiarazioni e indicazioni appostevi a norma della presente legge è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000 ».

Io credo che intento del legislatore fosse di punire solo colui che produce a scopo di commercio; però la formulazione dell'articolo non è chiara a questo riguardo e io sono diventato diffidente per l'esperienza che ho avuto in un caso analogo. Infatti quando si propose il disegno di legge sulla macinazione della farina e sulla produzione di pane di farina io proposi – come i colleghi ricorderanno – un articolo aggiuntivo in cui si escludeva qualsiasi forma di disciplina per la macinazione e panificazione ad uso familiare. Mi fu risposto allora dal relatore onorevole De Luca che già il titolo del disegno di legge escludeva ciò in quanto esso parlava di « disciplina dell'industria di macinazione e panificazione ». Io pregai il Sottosegretario di Stato del tempo di accettare che fosse chiarito questo punto nella formulazione del disegno di legge, ma il Sottosegretario mi rispose che l'interpretazione in questo senso era chiara e che a rimuovere ogni eventuale dubbio sarebbe stato sufficiente l'esame del verbale della discussione in Commissione. Invece, emanata la legge, la Camera di Commercio del mio paese ha invitato tutti i contadini a munirsi di licenza per i loro mulini anche se per esclusivo uso di famiglia. Io ho scritto al Ministero dell'industria ed ho fatto presente questo contrasto con le dichiarazioni formali rese dal Sottosegretario di Stato in seno alla nostra Commissione, ma ho ricevuto una lettera dell'onorevole Ziino in cui così mi si risponde:

« Caro Braitenberg, in risposta alla tua del 20 febbraio u. s., ti comunico che la legge 7 novembre 1949, n. 857, sulla nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione, non prevede alcuna esclusione dall'obbligo di munirsi della licenza di esercizio per attivare molini e forni installati per soddisfare i bisogni di aziende agricole a sè stanti.

« Mentre con le disposizioni del 1927 era possibile ammettere tale eccezione, in quanto esse si riferivano esclusivamente all'esercizio delle industrie della macinazione e panificazione, la nuova legge, invece, all'articolo 6, prescrive che l'esercizio dei molini e dei panifici è soggetto a licenza da rilasciarsi dalla competente Camera di Commercio: ciò che comporta, conseguentemente, l'impossibilità di far alcuna discriminazione relativamente alla attività cui sono destinati gli impianti stessi all'infuori di quelle distinzioni derivanti dagli articoli 2 e 4 della legge medesima, e riferite esclusivamente alla loro attrezzatura ».

La questione è di una certa importanza perchè nella nostra zona ci sono più di mille piccoli mulini che servono esclusivamente per uso familiare e la licenza comporta una spesa di circa 600 lire. Questi contadini di montagna, che si dovrebbero favorire, sono gravati da una specie di nuova tassa che è contraria allo spirito della legge, secondo l'opinione della Commissione e le dichiarazioni del Sottosegretario.

Io sono preoccupato che anche con questo disegno di legge, che ha il solo scopo di disciplinare la produzione industriale del sapone, si possa colpire la produzione ad uso familiare. Pregherei perciò l'onorevole Sottosegretario di dichiarare che il disegno di legge non trova applicazione nel campo della produzione di saponi che servano esclusivamente per il fabbisogno familiare.

RAJA. Io debbo dichiarare subito che non vedo l'opportunità di questo disegno di legge perchè esso è limitativo della libertà di produzione e commercio e perchè dà l'impressione che questa limitazione sia fatta per proteggere non la buona qualità del prodotto ma le grandi industrie italiane, con danno delle piccole industrie artigiane che prosperano più o meno notevolmente nel nostro Paese.

Ora io mi domando perchè si debba sempre ritornare a quelle che erano le disposizioni vincolative che per 22 anni hanno impedito in Italia ogni libera attività, disposizioni che

invece credevamo definitivamente sepolte con la caduta del fascismo.

A cosa si tende con questa legge? Noi non dobbiamo emettere leggi prive di qualsiasi risultato fecondo per il nostro Paese. Questa legge non è stata reclamata da nessuno perchè non credo che l'opinione pubblica in questi ultimi anni si sia preoccupata della qualità della produzione del sapone. C'è stata una tale concorrenza in questo campo – e la concorrenza va sempre a beneficio della qualità del prodotto – che nessuno sentiva la necessità di queste disposizioni vincolative. Questa legge si propone di garantire al consumatore la buona qualità del prodotto, che non ci sia frode nella presentazione del prodotto. Ma in fatto di sapone la brava massaia è capace di distinguere la buona dalla cattiva qualità. Invece la apposizione di dichiarazione e indicazioni sul pezzo di sapone non farà altro che introdurre confusione e mettere in difficoltà il piccolo produttore di fronte alla grande industria.

Dichiaro pertanto che voterò contro il passaggio agli articoli.

LONGONI. Le preoccupazioni dell'onorevole Raja sono per il momento anche le mie, però attendo le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario per vedere se esse devono essere confermate o no.

GIUA, *relatore*. Dalle osservazioni che ho inteso avanzare dall'onorevole Raja mi sembra che non si sia valutata in giusta maniera la portata di questo disegno di legge. È giusto chiedere un'ampia libertà di produzione e di commercio, ma è anche giusto che quel che si compra debba rispondere a quel che si desiderava comperare. Questo disegno di legge non è ispirato ad un concetto di dirigismo ma vuol semplicemente regolare una situazione anormale che è il portato delle due guerre succedutesi nel nostro Paese. Questo disegno di legge non va affatto contro la produzione artigiana e la piccola industria del sapone, perchè il disposto di questa legge potrà facilmente essere osservato anche dai piccoli produttori. D'altra parte non credo nemmeno che si possa parlare di produzione artigiana di sapone. Quella che in questo campo è chiamata piccola industria sorge in località dove c'è abbondanza di materie prime secondarie a buon mercato, cioè dove prospera l'industria olearia, ma la produzione è sempre nell'ordine di molte tonnellate annue di sapone. Quindi non siamo più nel campo della produzione artigiana, ma nel campo di una vera e propria industria che non avrà difficoltà ad uniformarsi al disposto del disegno di legge.

Ora lo stampigliare sul sapone il contenuto in acidi grassi è una garanzia per il consumatore che quando vedrà la dicitura « 50 per cento di acidi grassi » sul sapone che compera sarà certo di acquistare un buon prodotto, migliore di quello che recherà la dicitura « 40 per cento », mentre saprà subito che la dicitura « 10 per cento » significa prodotto scadente. Questo disegno di legge mira, quindi, solo a garantire che il prodotto messo in vendita corrisponda alla qualità dichiarata.

Avrei trovato giustificata l'osservazione del collega Raja se il disegno di legge stabilisse che non si debbano porre in commercio saponi con minima percentuale di acidi grassi, perchè questo sarebbe stato veramente impedire la libertà di produzione e di commercio. Invece il disegno di legge lascia ampia libertà nel campo della produzione poichè stabilisce solo che si debba stampigliare sul prodotto il titolo in acidi grassi, libero l'industriale di produrre del sapone che contenga, poniamo, anche solo l'un per cento di acidi grassi. I produttori siciliani hanno trovato comodo durante la guerra adoperare per la composizione del sapone, in luogo degli acidi grassi allora altrimenti usati, la tergina, che è un ricavato dei limoni. Ora il disegno di legge non vieta che si possa continuare ad usare la tergina nella fabbricazione dei detersivi, ma giustamente impedisce che la tergina possa essere spacciata come acido grasso.

Quindi è garantita la più ampia libertà di produzione e di commercio, poichè nulla vieta di fabbricare un detersivo ad esempio con la tergina e di sostenere che la tergina ha un effetto detergente molto superiore a quello degli acidi grassi.

Il provvedimento proposto impedisce solo che si possa vendere come sapone un prodotto che non contenga affatto acidi grassi, giacchè il sapone, come è definito scientificamente e tecnicamente, è la miscela degli acidi grassi. Quindi se il consumatore chiede del sapone il

produttore e il commerciante sono tenuti a fornirgli un prodotto che sia una miscela di acidi grassi. Un prodotto che non ne contenga potrà essere chiamato detersivo ma non sapone perchè sapone significa sali di sodio e di potassio degli acidi grassi. Questo disegno di legge – che è intitolato alla disciplina dei saponi – vuole solo che si dichiari il contenuto in acidi grassi. Libero il produttore di fabbricare un prodotto che non contenga acidi grassi, purchè non lo chiami sapone ma detersivo; libero il consumatore, se vuole, di preferire il detersivo al sapone, ma chi chiede sapone deve essere certo che gli sarà consegnato un prodotto che sia miscela di acidi grassi.

In un solo punto il disposto è veramente impegnativo, cioè quando stabilisce che i saponi posti in commercio sotto la denominazione di « saponi neutri », « saponi neutri per neonati », « saponi medicinali », devono avere reazione neutra e non devono contenere resine, nè materiali di carica o indurimento, e questo perchè la pelle del bambino, cui questi saponi sono in special modo destinati, è particolarmente sensibile agli acidi caustici. Ma credo che nessuno dei colleghi possa sostenere che, in nome della libertà di produzione e di commercio, si possano spacciare come saponi neutri, saponi che invece contengano sostanze dannose per la pelle dei bambini.

Quanto all'osservazione particolare sollevata dal collega Caminiti nella precedente riunione sulla opportunità di indicare sul sapone non la località in cui ha sede lo stabilimento di produzione, ma la località in cui ha sede la ditta, io sono perfettamente d'accordo, perchè ci sono molte ditte che hanno vari stabilimenti in più città di Italia. Ora la produzione del sapone segue determinate formule in tutti gli stabilimenti, mentre è logico che se una contestazione si debba sollevare questa debba essere sollevata presso la città sede della ditta.

Concludendo dico che le disposizioni proposte in questo disegno di legge sono proprio il minimo di quelle che occorrono per riportare la normalità in questa industria del sapone.

Prima della prima guerra mondiale nessuno parlava di surrogati del sapone perchè i grassi si importavano nella quantità richiesta dal consumo e il sapone conteneva veramente gli acidi grassi; tutt'al più poteva essere maggiore o minore la percentuale d'acqua.

LONGONI. Devo osservare che con le svariate qualità e con la grande quantità di sapone esistenti in commercio, noi introduciamo una rigida disciplina in questa materia, e non si capisce perchè la stessa disciplina non debba essere introdotta per altri prodotti come per esempio il vino. Tutto ciò può far pensare che il provvedimento venga proposto dietro sollecitazioni di una categoria interessata.

GIUA, *relatore*. Onorevole Longoni lei sa che se si trattasse di difendere gli industriali io non proporrei l'approvazione del disegno di legge.

LONGONI. Tuttavia questo progetto può lasciare adito al formarsi di queste voci. Sorge infatti spontanea questa domanda alla quale il collega Giua non ha risposto, domanda che mi sembra però decisiva: perchè questa disciplina (che si riconosce debba essere estesa ad altre merci) si comincia con l'introdurla nel settore dei saponi e non negli altri ?

GIUA, *relatore*. A questa domanda spetta al Governo e non al relatore rispondere.

BOSCO. Desidererei che il Sottosegretario di Stato potesse informare la Commissione sul modo in cui lo stesso problema viene regolato nella legislazione dei Paesi stranieri. Infatti questo problema che oggi si pone in Italia certamente si pone e si è posto negli altri Paesi sia europei che extra europei.

GIUA, *relatore*. Nell'America del Nord questa regolamentazione è prevista nel senso che per sapone si deve intendere quello speciale prodotto composto di determinate quantità di sali di sodio e di acidi grassi.

BOSCO. Io non chiedo se il sapone debba contenere certe sostanze in determinate quantità, ma chiedo se in America la legislazione disciplina questa materia come si vorrebbe disciplinarla in Italia, cioè imponendo come obbligo al produttore di specificare la composizione del prodotto. Nel periodo dell'occupazione alleata abbiamo avuto occasione di acquistare saponette americane e io personalmente non ho mai notato che sui pezzi vi fossero incise le caratteristiche della composizione.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.* Faccio presente che anche il disegno di legge in esame non si riferisce alle saponette, le quali pertanto restano escluse dalla regolamentazione proposta.

BOSCO. Ma durante l'occupazione alleata abbiamo usato anche il sapone da bucato americano. Comunque il problema è questo: o il presente disegno di legge tende alla difesa del consumatore, e allora è necessaria una legge di carattere generale per tutti i prodotti i quali abbiano attinenza con la salute pubblica (vino, formaggi, salumi, ecc.), oppure il disegno di legge mira a disciplinare questo settore dell'industria, ed allora non ci possiamo nascondere i gravi inconvenienti cui si andrebbe incontro. La disciplina sarebbe ammissibile se il Governo ci dicesse che per l'uso di saponette o di saponi che non contenevano le necessarie quantità di acidi grassi si sono verificati casi di malattie tra bambini o anche tra persone adulte. Solo allora potremmo giustificare questo provvedimento, altrimenti non si comprende il motivo dell'imposizione di una nuova bardatura e di un nuovo onere a questo settore dell'industria. Questo provvedimento nella sua attuazione infatti significa nuova burocrazia per regolare questa disciplina, un aumento degli incarichi per la polizia tributaria che deve fare i necessari sopraluoghi e controlli, un ulteriore aggravio per la Magistratura che sarà chiamata a dirimere nuove cause. È tutto un poderoso ingranaggio che noi mettiamo in moto senza che se ne avverta l'assoluta necessità e questo proprio mentre noi andiamo proclamando la necessità di abbattere tutte le bardature e tutti i vincolismi lasciatici dalla guerra.

La dimostrazione della necessità di questa disciplina non ci è stata data dal relatore perchè il senatore Giua ci ha fatto piuttosto un sillogismo che potrebbe anche diventare un sofisma. Egli ci ha detto che si deve chiamare sapone il prodotto composte di sali di sodio più acidi grassi in determinate proporzioni; pertanto chi immette in commercio del sapone deve dimostrare che queste percentuali nella composizione sono state rispettate. Questo è il sillogismo, se per sapone si intende questo prodotto: ma nulla ci dice che con lo sviluppo della tecnica non si riesca ad ottenere del sapone con altre sostanze.

GIUA, *relatore.* Ma allora non si chiameranno saponi, ma detersivi.

BOSCO. Si tratta di denominazione, ma bisogna vedere se quel dato prodotto nei suoi componenti corrisponde agli usi senza danneggiare la salute. Se questo avviene ha poca importanza se vi siano o non vi siano gli acidi grassi tra i suoi componenti.

GIUA, *relatore.* Se domani si scopre un detersivo i piccoli fabbricanti andranno falliti perchè non potranno più adoperare il cascame dell'ulivo del quale attualmente si servono per la produzione.

BOSCO. Lo sviluppo della tecnica non si ferma per proteggere i piccoli produttori. Io dico che se questa legge non è necessaria – e la sua necessità ancora non è stata provata – è bene che il Governo ne rinvii la discussione affinchè questo provvedimento resti inquadrato in una disciplina generale del consumo.

CASTAGNO. Desidererei porre al collega Bosco questa domanda: che disturbo può dare al fabbricante l'obbligo di imprimere sul pezzo di sapone le caratteristiche del prodotto? Infatti la legge non impone una percentuale fissa degli acidi grassi ma soltanto che si denunci in quale percentuale gli acidi grassi sono contenuti.

BOSCO. Ma perchè questa disciplina si vuole imporre soltanto per il sapone?

CASTAGNO. Adesso si comincia con il sapone, poi verranno gli altri prodotti. Del resto è noto che nel settore dei vini non si può mettere in vendita un prodotto che non abbia dichiarata la sua denominazione e la gradazione alcoolica. Se infatti si va al disotto di 10 gradi non gli si può dare la denominazione di vino. Come si vede già nella nostra legislazione sono disciplinati altri prodotti di largo uso nell'interesse del consumatore.

Io ho letto il memoriale che è stato inviato alla Commissione e di cui già ebbi a parlare nella seduta precedente, ma non vi ho trovato nessuna ragione plausibile che giustifichi la non approvazione di questo provvedimento.

Dal punto di vista tecnico quando si produce del sapone si conoscono gli ingredienti necessari per farlo anche dall'artigiano più modesto. Pertanto anche quest'ultimo può conoscere con una certa approssimazione la quantità di acidi grassi esistenti nel sapone. Si tratta soltanto di manipolazione da farsi con

una certa cura. Si sa infatti che quando la massa di sapone si raffredda gli acidi grassi restano per la maggior parte negli strati superiori e in minore quantità in quelli inferiori dove invece si condensano le sostanze calcaree. Quindi il fabbricante non ha che da stampigliare con diverse percentuali i vari strati. Pertanto non vi è alcuna costrizione per quanto si riferisce alla fabbricazione del sapone.

È stato osservato che all'articolo 8 vengono colpiti da questo disegno di legge anche i commercianti. Io credo che si possa modificare il secondo comma dell'articolo 8 nel senso di chiarire il significato della norma stessa, ma vorrei che si rispondesse a quella domanda pregiudiziale che ho fatto: che disturbo può dare questo disegno di legge ai produttori ?

LONGONI. Ma questa disciplina andrebbe imposta per tutti i prodotti.

GIUA, *relatore*. Diventa socialista e vedrai risolte le tue preoccupazioni.

MARTINI. Poichè, dato il procedimento semplice della fabbricazione del sapone che ha spiegato già il senatore Castagno, non si richiedono speciali e costosi strumenti per stabilire le percentuali di grassi, io penso che nessun danno si arrechi al settore industriale del sapone con questo provvedimento e anche i piccoli produttori nessun danno riceveranno da questa disciplina.

RAJA. Devo rilevare che gli oratori che sono intervenuti nella discussione non hanno risposto alla mia osservazione. Io ho fatto una questione di principio e ho detto: questa legge non risponde ad una esigenza della produzione e pertanto è inutile.

Infatti se io immetto nel commercio un prodotto diverso per qualità da quello che dichiaro, rispondo della violazione di una norma del Codice penale perchè commetto una frode in commercio. Ora colui che rileva questa violazione del diritto penale è sempre il consumatore il quale se si sente frodato denuncia all'autorità giudiziaria il venditore disonesto. Pertanto con questo disegno di legge che impone di mettere un marchio speciale sul pezzo di sapone non si risolve nulla, trattandosi di una dichiarazione unilaterale il cui controllo avviene soltanto nel momento in cui il consumatore rileva che il prodotto vendutogli non corrisponde alle caratteristiche denunciate e adisce l'autorità giudiziaria. Questa fa l'accertamento e a seconda del caso dà ragione al fabbricante o al consumatore. Si tratta di una ipotesi che è già prevista dal diritto penale e dal diritto civile.

Riaffermo quindi che questa legge è inutile e prego la Commissione di non votare il passaggio agli articoli.

TOMÈ. L'intervento del collega Raja ha determinato in me una reazione opposta a quella che egli si proponeva di causare. Io mi sono convinto che questa legge è opportuna appunto per creare la possibilità della identificazione della frode in commercio. Infatti se il fabbricante o chiunque vende il prodotto e non dichiara quali sono i componenti del prodotto stesso, come si può – qualora attraverso l'analisi si riesca a stabilire che non vi è conformità tra i componenti dichiarati del prodotto e quelli realmente esistenti – arrivare alla contestazione della frode in commercio ? Se io pongo in commercio un prodotto definendolo genericamente sapone, senza alcuna precisazione dei componenti di esso, sarà impossibile dimostrare che io ho venduto della merce di qualità non conforme a quello da me dichiarata.

BOSCO. Ma perchè questo non deve valere ad esempio per il formaggio ?

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Non possiamo certo mettere sotto la stessa disciplina due prodotti così diversi come il formaggio ed il sapone.

RAJA. Bisognerebbe prevedere una disciplina generale. Ma se noi ci mettiamo su questa strada non ci potremo più muovere. Io credo che questo sia effetto di una residua mentalità del ventennio la quale purtroppo non vuole finire.

TOMÈ. Il collega Raja ha affermato che i Codici civile e penale contengono norme già sufficienti a cautelare il consumatore nel settore del commercio. Senonchè io contesto che si possano applicare queste norme in concreto. Infatti se nel sapone non sono indicati gli elementi costitutivi del sapone stesso è evidente che il consumatore non ha a che appigliarsi per far rilevare all'autorità giudiziaria l'esistenza della frode. La frode in commercio consiste appunto, nella sua essenza, nel pre-

sentare un prodotto di qualità non conforme a quella dichiarata e da ciò deriva l'opportunità delle precisazioni che sono richieste da questo disegno di legge il quale tende a colpire i produttori e i commercianti di sapone disonesti.

SARTORI. Il disegno di legge non prevede che affinchè un prodotto vada sotto la denominazione di sapone sia necessaria una determinata percentuale di grassi, e allora può avvenire quello che già si verifica con un altro prodotto: il concime. Nei concimi è contenuto l'iperfosfato nella misura del 16–18 per cento e la dichiarazione deve essere scritta sul sacco. Vi sono però dei commercianti che mettono in vendita concimi organici composti nei quali sono contenuti in grande quantità polvere e terra. Essi però confezionano il prodotto dentro sacchi sui quali è incollata una grande etichetta nella quale è scritto: due per cento di anidride fosforosa, due per cento di azoto, ecc. Il contadino, che è ignorante, vedendo questa enorme etichetta la quale reca tanti componenti, crede che si tratti di concime buono e lo compra a preferenza di altri prodotti veramente buoni. In questo caso non si ha una frode da parte del produttore ma nemmeno si garantisce il consumatore. Che cos'è invece che garantisce il consumatore? La concorrenza. Soltanto se noi dicessimo che il prodotto che contiene meno di una determinata percentuale di acidi grassi non si deve chiamare sapone, allora potrei essere d'accordo nella tesi che così s'intende proteggere il consumatore; ma se noi ci limitiamo a chiedere che sul pezzo di sapone siano dichiarati i componenti, noi non proteggiamo nulla. Per tanto riaffermo il mio convincimento che solo la concorrenza protegge il consumatore e fa affermare sul mercato il prodotto buono.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Sento anzitutto il dovere di ringraziare il senatore Giua per la sua relazione e per la difesa che ha fatto del disegno di legge, avvalendosi delle sue conoscenze scientifiche che non sono davvero comuni. Egli insieme al senatore Castagno mi ha spianato il cammino per la risposta che debbo al senatore Raja il quale accusa di inutilità il presente provvedimento. Il senatore Raja anzi si è scagliato contro questo disegno di legge perchè vede in esso il riattuarsi di uno dei tanti vincolismi così deprecati e così dannosi per la nostra economia. Devo pertanto dire al senatore Raja che le cose non stanno nel modo che lui ha esposto, anzi molto diversamente, e per dimostrarlielo gli citerò i precedenti del provvedimento in esame. Esisteva una disposizione di legge del 31 gennaio 1934, numero 38 che disciplinava la produzione del commercio del sapone. Questo decreto-legge avrebbe dovuto convertirsi in legge in applicazione del provvedimento legislativo del 5 maggio 1949, n. 178, il che non avvenne. Perchè? Proprio perchè l'intendimento del Governo è di lasciare completamente libera la produzione del sapone.

Come si vede, per quanto si attiene alla produzione del sapone il Governo è all'unisono con la tesi del senatore Raja.

Onorevoli senatori, questa legge non disciplina la produzione del sapone ma intende semplicemente garantire la buona fede del compratore e consumatore di sapone. La produzione è assolutamente libera e l'industriale saponiero può produrre come meglio gli aggrada senza sottostare ad alcuna disciplina o vincolo di sorta, salvo quanto disposto nell'articolo 6 di questo disegno di legge, articolo che si riferisce ai saponi neutri, saponi neutri per neonati e saponi medicinali. Per questi saponi già il senatore Giua nella precedente seduta, valendosi delle sue cognizioni tecniche, dimostrò chiaramente che è assolutamente necessaria una disposizione per la produzione dei saponi neutri al fine di impedire che vengano recati danni alla cute dei bambini. Credo che nessuno mi venga a dire che in omaggio alla assoluta libertà produttiva si debba arrivare al punto di rinunciare a questa protezione della salute pubblica. Questo esula certamente dalla vostra mente e quindi quando dico che la sola limitazione della produzione è prevista dall'articolo 6 ritengo d'aver soddisfatto le vostre aspettative e di aver fugato ogni apprensione.

Quindi libertà assoluta in materia di produzione. Si osserva: ma perchè non libertà assoluta in materia di commercio? *Ex facto oritur ius*. Infatti noi abbiamo visto in pratica che si sono verificate in questo genere di commercio moltissime frodi come non si sono riscontrate in altre attività commerciali o con

altri prodotti. Pertanto ci siamo sentiti in dovere di intervenire Non intendo fare la difesa dei grossi complessi saponieri, che del resto non c'entrano, perchè noi abbiamo visto che la produzione è libera, ma devo dire che la frode è stata perpetrata soprattutto dai piccoli produttori. Infatti quando le materie grasse non erano accessibili a tutti ed erano molto costose si cominciò a produrre alla macchia su vasta scala per poi vendere sapone di bassa qualità. Tutto questo si riduceva ad una grossa frode perpetrata a danno dei consumatori. Il sapone infatti è un prodotto di larghissimo consumo e di strettissima necessità. Ora come intendiamo proteggere la buona fede del consumatore? Il senatore Bosco ha chiesto se noi ci eravamo prima preoccupati di sapere come il caso è regolato nella legislazione internazionale. Francamente io dico che non ce ne siamo preoccupati e sono rimasto sorpreso di queste apprensioni come se ci si trovasse di fronte ad un avvenimento di straordinaria importanza, tale da vulnerare il nostro ordinamento giuridico ed economico. Noi non abbiamo dato tutta questa importanza al provvedimento in esame specialmente dopo che era stato largamente discusso e poi approvato dalla Camera dei deputati. Comunque so che vi è una certa disciplina in materia anche in altri Stati notoriamente più liberisti di noi. Tuttavia se anche si dovesse ragionare per assurdo, cioè che in nessun altro Paese esiste una disposizione analoga, ciò non vieta che il Governo italiano possa emanare queste norme. Noi siamo stati all'avanguardia in certe iniziative soprattutto nel campo del diritto e pertanto non è un argomento valido il fatto che difettando in questo momento disposizioni simili nella legislazione comparata, si debba non approvare questo disegno di legge.

Il senatore Bosco ha ancora osservato: se voi non avete disciplinato altri prodotti perchè volete disciplinare proprio questo? Onorevole Bosco, noi abbiamo già in vista una politica – e ne siamo forse appena *in limine* – diretta a tutelare il consumatore. Dopo tutte le frodi che abbiamo visto perpetrare noi intendiamo, ed io personalmente intendo, risollevare uno dei più importanti settori economici come quello del commercio dalle condizioni attuali: ma questo non si può fare se non viene scagionato questo settore dalle continue accuse di frodi talchè la parola commerciante è diventata quasi sinonimo di delinquente. Infatti noi siamo arrivati al punto che la malafede anzichè la buona fede si presume nel commerciante. Ora a tutto questo noi intendiamo ovviare con delle discipline che non contraddicano al concetto di libertà perchè il concetto di libertà economica può benissimo coesistere col concetto di disciplina; disciplina specialmente quanto è voluta da esigenze di carattere igienico–sanitario o dall'esigenza di proteggere la buona fede del consumatore. Questa buona fede non può dirsi in atto protetta come ha dimostrato il senatore Tomè, dalla sola norma del Codice penale che punisce il reato di frode in commercio. Infatti è necessario dare al magistrato gli elementi per cui egli possa ravvisare la sussistenza o meno della frode. L'ipotesi del Codice penale sarebbe semplicemente teorica se il magistrato, in base ad un'analisi chimica, non potesse stabilire la differenza fra la quantità dei componenti del sapone denunziata e quella realmente esistente. Soltanto se si verifica questo caso il magistrato, vedendo che non vi è quella determinata percentuale di acidi grassi che era denunziata sul pezzo e che il consumatore presupponeva vi fosse, e riscontrando l'esistenza della frode in commercio, può perseguire il commerciante disonesto.

BOSCO. Ma la maggioranza dei consumatori che ne sa dell'esistenza degli acidi grassi?

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.* Il consumatore sa però distinguere il sapone buono da quello cattivo; ma siccome finora non sapeva quando effettivamente doveva ritenere cattivo il sapone, noi vogliamo metterlo in grado, prima di fare la prova a suo rischio e pericolo, di essere informato se il sapone è buono o cattivo, perchè a seconda della quantità di acidi grassi contenuta nel pezzo, egli potrà stabilire se si tratta di un sapone buono o di un sapone cattivo.

La legge ha per oggetto soltanto la disciplina dei saponi da bucato e non riguarda affatto quelli da toletta. Il modo come riconoscere se il sapone è buono o cattivo, dopo la promulgazione di questa legge, si farà presto a imparare perchè sarà lo stesso fornitore a consigliare al cliente una qualità di sapone

piuttosto che un'altra spiegandogli che quella tale qualità di sapone contiene una maggiore quantità di acidi grassi così come denunziato sul pezzo. Pertanto la legge riposa su questo principio informatore: assoluta libertà di produzione; ognuno produca il sapone come vuole, si tratti di grandi industriale o di piccolo artigiano: l'importante è che si dichiari il prodotto, non in tutte le sue caratteristiche, ma in una sola che i chimici ritengono essenziale, come ha spiegato il senatore Giua, cioè la percentuale degli acidi grassi. Mi sembra che pretendiamo ben poco dal produttore e credo che non si possa ravvisare in questa nostra richiesta una diminuzione della libertà economica verso la quale desideriamo e siamo lieti di andare.

Quanto all'osservazione del senatore Braitenberg, è chiaro che si deve escludere la produzione di sapone destinato al consumo familiare. Tale è il nostro intendimento e tale è anche lo spirito del disegno di legge anche se può indurre in equivoco il capoverso dell'articolo 8 in cui si parla di chi produce o pone in commercio.

Il senatore Braitenberg ha sottolineato quel che può accadere con una formulazione legislativa imprecisa, citando il precedente del disegno di legge sulla disciplina della macinazione e panificazione.

In quel tempo non ero Sottosegretario ed allora la lettera poc'anzi letta del senatore Braitenberg è stata scritta in esito all'esame obiettivo della legge senza tener conto delle osservazioni espresse dai componenti la Commissione e dal Governo nell'approvare il disegno di legge. Comunque, poichè qui è stato affermato anche da qualche altro collega che a suo tempo la questione si volle chiarire e si volle persino verbalizzare, allora io posso dichiarare al senatore Braitenberg che farò rivedere la questione e una volta accertato che le cose si sono svolte come egli ha esposto, il tenore di quella lettera sarà modificato e saranno impartite le disposizioni conseguenziali.

SARTORI. Mi pare che l'onorevole Sottosegretario non ha risposto alla mia osservazione se si possa chiamare sapone il prodotto che contenga anche una quantità irrisoria di acidi grassi e se si debba indicare solo il contenuto in acidi grassi o se è permesso indicare anche gli altri componenti. Come dicevo poc'anzi se l'indicazione non deve essere limitata al solo titolo degli acidi grassi è possibile apporre una dicitura di più componenti che confonderà le idee al consumatore.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.* Nell'articolo 2 del disegno di legge sono stabilite le indicazioni da apporre sul sapone.

BOSCO. Ma non è proibita l'apposizione di altre indicazioni.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.* Questo rientra nella libertà di presentazione del prodotto. Il fabbricante può presentare il prodotto come meglio ritiene all'effetto di ottenere un maggiore smercio. Il legislatore si deve solo preoccupare che ci sia una determinata indicazione per il raggiungimento di determinati fini, ed ho già spiegato che il fine del disegno di legge è di far sì che chi compra del sapone possa sapere in che percentuale esso contenga gli acidi grassi ritenuti elemento essenziale del sapone.

SARTORI. Mi permetto di osservare che in questa maniera non si garantisce il consumatore. Quando il consumatore vedrà indicato sul sapone: 2 per cento di acidi grassi, 20 per cento della tale sostanza, 30 per cento della tal'altra, ecc., egli si troverà confuso e nello stesso tempo il produttore avrà ottemperato all'obbligo della legge.

Quindi o noi stabiliamo che il sapone debba avere un minimo di percentuale di acidi grassi oppure dobbiamo dire che sul pezzo di sapone ci deve essere unicamente l'indicazione del titolo in acidi grassi.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.* Se noi stabilissimo che il sapone debba avere un minimo di percentuale di acidi grassi, verremmo a dettare una disciplina della produzione, cui, mi sembra, la Commissione è nettamente contraria.

BOSCO Tutti questi inconvenienti provano inutilità della legge.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.* I tecnici del ministero e il vostro relatore, anch'egli valente chimico, sostengono che il sapone da bucato è buono o cattivo a seconda della maggiore o della minore quantità di acidi grassi che contiene. Questo è il punto di partenza di cui mi servo

per difendere il disegno di legge. Se io faccio meno di questo dato di fatto non ho più una base di ragionamento. La premessa di fatto è che, a giudizio dei chimici, i componenti essenziali del sapone da bucato sono gli acidi grassi.

Onorevole Bosco, accetta o non accetta questa premessa? Se l'accetta allora deve essere con me nel sostenere il disegno di legge perchè una volta che si prescriva che sia denunciato il tasso degli acidi grassi, effettivamente si tutela il consumatore che può scegliere il sapone migliore. Il consumatore sarà sempre libero di scegliere il sapone con un tasso di acidi grassi maggiore o minore, ma l'interessante è che ne sia tutelata la buona fede.

Se non si accetta la premessa allora non posso più difendere il disegno di legge perchè non sono un chimico.

CAMINITI. Anch'io, come l'onorevole Sottosegretario, non sono un chimico, sono però un uomo molto pratico.

Ora so che i componenti essenziali del sapone sono gli acidi grassi e la soda caustica, mentre tutto il resto non è altro che elemento di carica che nessun industriale mai vorrà dichiarare. Nessun industriale indicherà, ad esempio, una grossa percentuale di talco in confronto ad una minima percentuale di acidi grassi perchè tutti sanno che il talco serve quasi esclusivamente a far aumentare la quantità del sapone, nè indicherà gli altri ingredienti che servono solo ad aumentare il peso.

Quindi mi sembra che la preoccupazione dell'onorevole Sartori sia infondata.

BOSCO. Io non combatto nè difendo la premessa di carattere chimico posta dall'onorevole Sottosegretario, ma muovo una questione più semplice: se la legge deve essere a difesa del consumatore, io dico che noi dobbiamo vedere se la massaia può avere un elemento per sceverare la bontà o meno del prodotto con le disposizioni di questa legge. Se chi compra il sapone sarà persona competente, capirà che il tasso indicato di acidi grassi indicherà la bontà del sapone, ma per la grande massa dei consumatori l'indicazione della percentuale sarà un numero cabalistico. Al consumatore serve semplicemente il sapere se il prodotto che compra risponde o no all'uso che ne vuol fare. Indicandogli la percentuale in acidi grassi non gli avremo dato nessun elemento per sceverare il buono dal cattivo o glielo avremo dato solo teoricamente, non praticamente.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.* Ma c'è questa equazione: elevato tasso in acidi grassi uguale buona qualità del sapone. Non occorre una superiore cultura per intendere che quando si indica la percentuale del 40 per cento il prodotto è buono e quando si indica una percentuale del 20 il sapone è meno buono.

BOSCO. Una persona di buon senso ha fino ad oggi comprato il sapone buono anche senza che ne fosse indicato il tasso in acidi grassi. Inoltre ci sarà pure un limite per il contenuto in acidi grassi e credo che non sempre un sapone ad elevato tasso sarà migliore di un altro con un tasso minore.

Quindi non sono poche le nozioni che dobbiamo fare apprendere alla massaia perchè essa possa con queste indicazioni, distinguere il sapone buono dal cattivo.

Mi confermo perciò nella mia opinione che questo, nonostante la buona volontà del legislatore, non sia un provvedimento che vada a favore del consumatore, perchè il consumatore in questo campo ha sempre saputo distinguere il buono dal cattivo; ma sia un provvedimento a favore di alcuni complessi industriali meglio attrezzati.

CASTAGNO. Voglio ricordare che l'onorevole Giua, nella sua relazione, propose, appunto perchè il consumatore potesse meglio distinguere la qualità del prodotto, che sul sapone non fosse indicata la percentuale in acidi grassi ma vi fosse invece apposta la dicitura « prima, seconda, terza qualità » a seconda che il tasso fosse superiore al 46 per cento, superiore al 30 per cento o inferiore al 30 per cento. Effettivamente in questo modo il compratore potrebbe subito comprendere la qualità del prodotto che acquista, e non ci sarebbe il pericolo che il fabbricante aggiungesse alla percentuale in acidi grassi altre indicazioni che potessero confondere le idee.

GIUA, *relatore.* Questa proposta che ho fatto nella relazione, non è neanche mia, ma è dell'Unione industriali saponieri di cui fanno parte oltre le grandi anche le medie e piccole

industrie. Ad ogni modo torno a ripetere che questa legge è il minimo che si possa fare per difendere il consumatore italiano e per ovviare a tutti gli abusi di una parte dell'industria saponiera nel periodo della guerra e in questi anni. È il piccolo consumatore che viene difeso da questa legge, non l'industriale o il commerciante, perchè costoro, quando acquistano una partita di sapone, non hanno certo bisogno dell'indicazione della percentuale per stabilire se il prodotto sia buono o meno. Disgraziatamente oggi l'industria saponiera è in mano a gente che per ottenere maggiori lucri non esita a spacciare per sapone prodotti che non contengono, o contengono in minima parte, sali di sodio e di potassio. Diamo perciò anche al piccolo consumatore la possibilità di sapere subito che prodotto acquista. In periodo di guerra si spacciava per sapone un prodotto ottenuto con la tergina, ma oggi che ci sono gli acidi grassi è giusto che il compratore che chiede del sapone riceva un prodotto che contenga acidi grassi.

Nel memoriale che è stato inviato ai colleghi della commissione si sostiene che per il sapone non si deve stabilire una particolare disciplina perchè il sapone non è un genere alimentare o un prodotto medicinale, ma io osservo che un prodotto che non sia a base di acidi grassi anche se deterge sciupa la pelle. La legge interviene per garantire la buona fede del consumatore, anzi si può dire che forse sarebbero necessarie maggiori garanzie. Posso dire che se il progetto fosse stato presentato da parte nostra sarebbe stato più drastico, più completo.

RAJA. Facciamo allora una legge completa.

GIUA, *relatore*. Ma una legge completa imporrebbe ancora una maggiore disciplina e andrebbe contro quella libertà di produzione sostenuta poc'anzi dal collega Raja.

BRAITENBERG. In un primo momento non ero favorevole a questo disegno di legge perchè avevo l'impressione che la libera concorrenza fosse la migliore garanzia del compratore. Parlai poi con i due maggiori grossisti della mia regione che forniscono la maggior parte del sapone a quella popolazione ed essi mi hanno detto che, benchè favorevoli in linea di principio alla libertà di mercato, l'esperienza degli ultimi anni aveva loro dimostrato la necessità che il consumatore fosse tutelato a causa della disonestà di alcuni industriali. In proposito mi hanno citato un esempio accaduto nella nostra regione in cui, dopo un'ampia propaganda, alcune ditte avevano invaso il mercato con sapone a minima percentuale di acidi grassi. La *réclame* ha avuto il suo effetto, il sapone è stato comperato in grandi partite e il consumatore si è accorto troppo tardi che esso non valeva niente. Perciò questi due grandi grossisti hanno raccomandato di approvare questo disegno di legge che è una tutela della buona fede del compratore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo in votazione il passaggio agli articoli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

La produzione e il commercio dei saponi e dei detersivi sono regolati soltanto dalle disposizioni della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 2.

I saponi e detersivi duri da bucato posti in commercio devono portare visibilmente impresse in ogni pezzo, barra o blocco, e ripetute a stampa, sugli involucri, nel caso di prodotti venduti confezionati, le seguenti indicazioni:

1° la ragione sociale o il nome della ditta produttrice o il marchio di fabbrica registrato,

2° la località in cui ha sede lo stabilimento di produzione;

3° il peso in grammi di ciascun pezzo, al netto delle eventuali confezioni;

4° il contenuto in acidi grassi, espresso in percentuale del peso.

CAMINITI. Per le considerazioni che ho già esposte in sede di discussione generale propongo di sostituire al n. 2 alle parole « lo stabilimento di produzione » le altre « la ditta produttrice ».

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.* Il Governo è favorevole a questo emendamento.

BOSCO. Faccio presente che nel n. 1 si prescrive l'indicazione della « ragione sociale o il nome della ditta produttrice o il marchio di fabbrica »; se modifichiamo la formulazione del n. 2 secondo la proposta Caminiti, significa che escludiamo l'indicazione della località per quelle che non sono ditte produttrici ma hanno una ragione sociale o un marchio di fabbrica.

Io credo che sia meglio indicare la località in cui il sapone viene prodotto.

CAMINITI. L'indicazione della località è prescritta per le eventuali contestazioni. Faccio ora il caso di una ditta con più stabilimenti in varie città d'Italia. La contestazione deve essere indirizzata non allo stabilimento di produzione, ma alla sede della ditta.

TOMÈ. Non mi rendo conto della necessità di indicare il luogo dove si produce il sapone. Se questa località la si volesse indicare per perseguire penalmente il produttore, saremmo fuori strada nel senso che, trattandosi di reato, si agisce nel luogo dove il reato si è verificato, cioè dove si pone in commercio il prodotto contraffatto.

Propongo perciò che il n. 2 sia soppresso.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.* La norma si giustifica in quanto si vuole che la ditta sia reperibile. L'indicazione della località è necessaria per ovviare ai casi di omonimia delle ditte.

CAMINITI. Nessuna difficoltà può derivare dal fatto di apporre accanto al marchio di fabbrica la residenza della ditta.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.* Poichè ho già dichiarato di accettare l'emendamento del senatore Caminiti, lo vorrei difendere. Anzitutto però bisogna stabilire se la Commissione è d'accordo sulla necessità di specificare la sede della ditta oppure no. Se siamo d'accordo su questo principio allora ritengo che la proposta del senatore Caminiti sia la migliore.

TOMÈ. Ritengo che sia superflua l'indicazione della residenza della ditta giustificata dalla necessità di poterla reperire nel caso di violazione a questa legge. Noi infatti possiamo colpire la ditta attraverso il venditore, cioè chiedendo a questo da chi ha comprato il prodotto. Pertanto io insisterei sulla soppressione del n. 2.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.* Questo è proprio il caso di dire *quod abundat non vitiat*; ma vorrei anche far notare che non si è sempre in grado di risalire al produttore e non sempre persino si è in grado di risalire al commerciante. Prendiamo l'ipotesi, ad esempio, del commercio ambulante. Il consumatore compra il sapone su una « bancarella » alla fiera del paese e allora è evidente che non si può più neppure trovare il rivenditore. Quando invece noi abbiamo impresso la residenza della ditta sul pezzo del sapone possiamo senz'altro perseguire la ditta stessa.

PRESIDENTE. Ricordo che al n. 2 il senatore Caminiti ha proposto di sostituire le parole « lo stabilimento di produzione » con quelle « la ditta produttrice » in quanto una ditta può avere diversi stabilimenti in diverse sedi e quindi è bene che si indichi qual'è la sede centrale della ditta. Metto in votazione l'articolo 2 con l'emendamento del senatore Caminiti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il tenore in acidi grassi ed il peso devono riferirsi allo stato di umidità del sapone e del detersivo al momento del taglio.

È ammessa una tolleranza di taglio del 2 per cento per ogni pezzo di sapone o detersivo.

MARTINI. Proporrei che a questo articolo si stabilisse una divisione per qualità.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.* Non posso accettare questo emendamento in quanto noi non intendiamo disciplinare la produzione (fatta eccezione per l'ipotesi contemplata nell'articolo 6) ma lasciare questa completamente libera. Specificare la qualità significherebbe una disciplina della produzione.

CAMINITI. Proporrei di elevare il limite di tolleranza dal 2 per cento al 5 per cento in quanto le differenze di peso e il tenore in acidi grassi possono variare indipendentemente dalla volontà del produttore oltre il 2 per cento.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.* Accetto la proposta di emendamento del senatore Caminiti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Caminiti di sostituire alle parole « due per cento » le altri « cinque per cento ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 con la modifica introdotta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 4.

Per i saponi puri «tipo Marsiglia » è consentita la indicazione aggiuntiva della percentuale degli acidi grassi e degli alcali saponificati complessivamente contenuti. Tale indicazione deve essere apposta con caratteri di corpo non superiore a quello usato per l'indicazione di cui al n. 4 dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 5.

Le indicazioni prescritte dall'articolo 2 non sono richieste per il commercio dei saponi da toletta e dei saponi e detersivi, liquidi, molli, in scaglie, in polveri e simili.

(*È approvato*).

Art. 6.

I saponi posti in commercio sotto la denominazione di « saponi neutri », « saponi neutri per neonati », « saponi medicinali », devono avere reazione neutra e non devono contenere resine, nè materiali di carica o indurimento.

(*È approvato*).

Art. 7.

I saponi e i detersivi di importazione non possono essere posti in commercio se non siano conformi o resi conformi alle prescrizioni della presente legge.

BOSCO. Ritengo che questo articolo 7 costituisca una protezione indiretta che si dà ai prodotti nazionali. Questa questione è da esaminarsi con la massima attenzione anche in relazione agli accordi di Annecy. Infatti noi verremmo a limitare le importazioni di sapone straniero il quale non reca stampigliato sui pezzi il marchio rechiesto da questo provvedimento.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.* Devo ripetere quanto già ho detto più volte e cioè che noi non facciamo alcun riferimento alla produzione, e quindi il sapone estero, comunque prodotto, può entrare in Italia: soltanto quando sarà immesso nel consumo dovrà essere sottoposto alla stampigliatura prescritta dalla legge. Saranno i piazzisti, o i rappresentanti della ditta in Italia che provvederanno a questa operazione nei loro magazzini. Sottolineo pertanto che questo non è un divieto alla importazione che noi introduciamo, ma che la importazione anzi resta del tutto libera.

CAMINITI. Non è questo un fatto nuovo nei rapporti commerciali internazionali. Infatti quando noi esportiamo l'olio in America è necessario che l'olio corrisponda a quelle caratteristiche che per legge sono imposte dallo Stato Americano. Se l'olio non corrisponde alle classifiche fatte dall'autorità americana in base a certi requisiti non può esservi importato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Prima di dar lettura dell'articolo 8 debbo avvertire che nello stampato che vi è stato distribuito esistono, relativamente a questo articolo, due errori di stampa. Al termine del primo capoverso si deve leggere « da lire 3.000 a lire 50.000 »; e all'inizio del secondo capoverso si deve leggere « chiunque produce e pone in commercio ». Do ora lettura dell'intero articolo:

Art. 8.

Chiunque pone in commercio i saponi e i detersivi di cui alla presente legge senza le indicazioni prescritte è punito con l'ammenda da lire 3.000 a lire 50.000.

Chiunque produce e pone in commercio saponi e detersivi che non rispondono alle di-

chiarazioni e indicazioni appostevi a norma della presente legge è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.* Ricordo che nella precedente seduta il senatore Bosco aveva accennato all'opportunità di emendare questo articolo nel senso di stabilire in modo chiaro una sanzione anche per chi contravviene al disposto dell'articolo 6. Io obiettai che la sanzione era già prevista secondo un'esatta interpretazione del capoverso dell'articolo 8 e che non era il caso di rinviare il disegno di legge alla Camera dei deputati solo per un chiarimento in questo senso. Ma poichè il provvedimento deve ritornare all'altra Camera per altri emendamenti, posso accettare, se l'onorevole Bosco insiste, una dizione dell'articolo 8 che preveda in modo espresso una sanzione per chi contravviene al disposto dell'articolo 6.

BOSCO. Nella precedente seduta ho osservato che le prescrizioni dell'articolo 6, che si riferiscono alla composizione dei saponi neutri che più particolarmente ci hanno interessato è per cui abbiamo ritenuto necessaria una maggiore disciplina, non sono poi seguite da una espressa sanzione penale secondo la dizione dell'articolo 8. Infatti l'articolo 8 nella prima parte si riferisce al commerciante che pone in commercio prodotti senza le indicazioni prescritte e nella seconda parte si riferisce a chi produce e pone in commercio prodotti che non rispondono alle indicazioni appostevi, ma non copre l'ipotesi di chi fabbrica saponi neutri.

Perciò per coprire anche le prescrizioni dell'articolo 6 propongo che il capoverso dell'articolo 8 sia così modificato: « Chiunque produce e pone in commercio saponi e detersivi che non rispondono alle dichiarazioni e indicazioni appostevi a norma della presente legge ovvero contravviene alle prescrizioni dell'articolo 6 è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000 ».

TOMÈ. A me sembra che questo chiarimento non sia necessario, perchè quando si dice che è passibile di ammenda chi produce o pone in commercio sapone che non risponda alle « dichiarazioni e indicazioni appostevi » copriamo anche il caso di chi ponga in commercio sapone con la denominazione « sapone neutro », mentre il prodotto non ha reazione neutra e contiene resine e materiali di carica.

BOSCO. Perchè si vuol pretendere che il pretore arrivi a queste conclusioni sulla base di questo complicato ragionamento quando possiamo rendere il disposto più chiaro?

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.* Un chiarimento è opportuno.

PRESIDENTE. Il secondo comma dell'articolo 8 sarebbe quindi così modificato « chiunque produce e pone in commercio saponi e detersivi che non rispondono alle dichiarazioni e indicazioni appostevi a norma della presente legge, ovvero contravviene alle prescrizioni dell'articolo 6 della legge stessa, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000 ».

Pongo ai voti l'intero articolo 8 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 9.

È concesso un termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'esaurimento delle scorte dei saponi e detersivi duri da bucato prodotti o posti in commercio senza le dichiarazioni e indicazioni prescritte dai precedenti articoli.

(*È approvato*).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 12,30.